



# COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Numero 94 Del 28-12-2023

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **12:00**, presso la sede legale di Riva del Po, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano i signori:

<b>ZAMBONI ANDREA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>ASTOLFI ALBERTO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BRANDALESI SILVIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>POZZATI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>TRAPELLA ANNA CINZIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. il Segretario Comunale Dott.ssa Iannetta Vanessa, anche con funzioni di verbalizzante

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Dott. ZAMBONI ANDREA che accertato il numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha delegato il Governo all'adozione di "uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico";
- in attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", in vigore dalla data del 31 dicembre 2022;
- tale decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*", stabilendo "*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*" e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) "*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*";

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale dispone che:

- "*I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*";
- la suddetta "*ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico*", anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali";
- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'in house providing, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, in relazione ai servizi pubblici locali da prendere in considerazione in sede di prima applicazione del richiamato adempimento ricognitorio previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, che la verifica:

- rileva esclusivamente per i servizi affidati dall'Ente e non anche per quelli, pur eventualmente eserciti sul territorio di riferimento, affidati dalle autorità d'ambito, dalle autorità di bacino o comunque da enti con competenza sovracomunale;
- non deve prendere in considerazione i servizi svolti direttamente in economia dall'Ente;

PRESO ATTO che, con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello dell'in house providing, la relazione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 dovrà poi essere integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per costituirne appendice;

RILEVATO che:

- la giurisprudenza ha precisato come la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato";
- a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie (Cons. Stato, sez. V n. 858 del 2021);

RICHIAMATO l'art. 1 del D.lgs. n. 201/2022 in cui si specifica che *“i servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;*

RITENUTO pertanto di prendere in considerazione, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- Cimiteri/servizi funebri e illuminazione votiva
- Refezione scolastica
- Trasporto pubblico locale
- Educativi, ausiliari, ricreativi e vari scolastici

LETTO il Comunicato pubblicato, in data 18/12/2023, sul sito dell'ANAC, contenete le indicazioni operative per la predisposizione e l'invio ad Anac delle relazioni annuali previste dalla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

DATO ATTO che, in base al succitato comunicato, ANAC richiede anche la compilazione di una tabella in formato pdf, contenente alcuni dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti da esso disposti;

ATTESO che in merito alla competenza dell'organo di governo deputato all'approvazione dell'allegata relazione si deve prendere atto che nella tassativa elencazione delle competenze dell'organo consiliare, l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di servizi pubblici, non viene espressamente inclusa la mera ricognizione dei servizi stessi;

RITENUTO, comunque, di trasmettere l'allegata verifica sui SPL al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO CHE la ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, è contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTA anche l'allegata Tabella con i dati di sintesi predisposta in ottemperanza al comunicato ANAC del 18 dicembre u.s.;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente resi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Segretario Comunale Titolare e dal Responsabile del Settore Finanziario, allegati al presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, come contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO dell'allegata tabella contenente alcuni dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti da esso disposti predisposta in ottemperanza al comunicato Anac del 18 dicembre u.s.;

3. DI DARE ATTO che, con riferimento ai soli servizi pubblici locali affidati secondo il modello dell'in house providing, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oggetto di separata deliberazione consiliare;

4. DI TRASMETTERE l'allegata ricognizione al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza;

2. DI FORMULARE INDIRIZZO ai competenti uffici, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per la pubblicazione senza indugio della relazione contenuta nella ricognizione di cui al precedente 1) sul sito istituzionale dell'Ente nonché per la sua trasmissione all'ANAC;

Con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime, la presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di ottemperare entro i termini prescritti dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

# PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>Favorevole</b></p> <p>Data 27-12-23</p> <p>Il Responsabile del servizio Iannetta Vanessa</p>
---	--

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>Favorevole</b></p> <p>Data 28-12-23</p> <p>Il Responsabile del servizio Zucchini Mario</p>
---	--

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
**Dott. ZAMBONI ANDREA**

IL Segretario Comunale  
**Dott.ssa Iannetta Vanessa**